

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. 13

Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria.

(GU n.27 del 6-7-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 7 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Regione, delle certificazioni e degli adempimenti in materia di prevenzione riconosciuti, alla luce dell'evidenza scientifica, privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui alla presente legge ai soggetti che svolgono la loro attivita' in Regioni in cui vige una diversa disciplina e il rilascio di certificazioni o autorizzazioni richieste da uffici, enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio regionale.

Art. 2
Certificazioni sanitarie

1. Sono abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate:

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneita' fisica al servizio civile volontario;
- c) certificato per vendita dei generi di monopolio;
- d) certificato sanitario per l'esercizio di attivita' motorie con finalita' educative o ludico-ricreative, definite come quelle attivita' che possono essere praticate singolarmente o in gruppi, occasionalmente e in forma non continuativa, per il perseguimento di fini esclusivamente educativi, igienico-sanitari e ricreativi e caratterizzate dall'assenza di ogni aspetto competitivo;
- e) certificato di idoneita' sanitaria per il personale di assistenza operante presso le colonie o i centri estivi;
- f) scheda o cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne;
- g) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- h) libretto di idoneita' sanitaria per acconciatori, barbieri e affini, estetiste e per le attivita' di lavanderia;
- i) libretto di idoneita' sanitaria per il personale alimentarista;
- j) certificato medico di non contagiosita' per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque

giorni;

- k) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;
- l) certificato di idoneita' sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo;
- m) certificato di idoneita' per badanti e assistenti ai bagnanti;
- n) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto dello stipendio;
- o) certificato sanitario per l'ottenimento dell'anticipo della liquidazione per terapie e interventi straordinari.

2. Sono inoltre abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate:

- a) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, ad esclusione di quello relativo al personale dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
- b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie;
- e) certificato di idoneita' psicofisica per la frequenza di istituti professionali, di corsi di formazione e di abilitazione professionale e per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali;
- d) certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.

Art. 3

Determinazioni in materia di medicina scolastica

1. Sono aboliti gli obblighi in materia di medicina scolastica di seguito elencati:

- a) la presenza del medico scolastico;
- b) la tenuta di registri di medicina scolastica;
- c) le periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici, salvo esigenze di sanita' pubblica.

2. In tutti i casi in cui e' richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso e' sostituito da autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

Determinazioni in materia di polizia mortuaria

1. Sono abolite le certificazioni, i documenti e gli adempimenti in materia di polizia mortuaria di seguito elencati:

- a) certificato di conformita' del feretro;
- b) certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri;
- c) obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione;
- d) pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati;
- e) trattamenti antiputrefattivi, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali;
- f) certificato di trasporto di cadaveri da comune a comune, escluso i casi di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della salute;
- g) autentica della firma sul certificato per l'asseverazione alla cremazione.

Art. 5
Determinazioni in materia
di polizia veterinaria

1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati:

a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;

b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'art. 42 del D.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;

d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;

e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;

f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;

h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:

1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;

2) distomatosi dei ruminanti;

3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;

4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

5) ipodermosi bovina;

6) peste europea e varroasi delle api.

Art. 6
Altre determinazioni in settori particolari

1. Sono aboliti gli adempimenti e i documenti di seguito elencati:

a) obbligo dell'esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi;

b) parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità.

Art. 7
Requisiti minimi
per la protezione dei vitelli

1. In considerazione delle caratteristiche degli allevamenti locali di montagna, sono vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso, ai fini di quanto stabilito dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, gli animali della specie bovina di età'

inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilita' di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di liberta' da pascolamento.

2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo.

3. I locali di stabulazione del sistema alla posta fissa devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati e da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'; il detentore deve assicurarsi che gli attacchi, da sottoporre a regolare verifica ed eventualmente corretti in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, non provochino lesioni al vitello.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 15 aprile 2013

ROLLANDIN

(Omissis).